



COMUNE DI MILANO
AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LOTTA CONTRO LA AEADES
ALBOPICTUS “ZANZARA TIGRE” E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE**

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Milano esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

CONSIDERATO che la “*Aedes albopictus*” (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive e la sua proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d’acqua stagnante e che, in analogia a quanto già messo in atto, i recenti focolai di febbre da virus Zika, malattia trasmessa da zanzare del genere *Aedes*, confermano la necessità di incrementare una campagna di informazione e di comunicazione sia per il contenimento della presenza di zanzare che per la promozione di azioni di prevenzione individuale;

PRESO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n°14381 e del 19 giugno 2014 prot n°H1-22155 “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011-2014”) ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya e Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni idonee a evitare l’eventuale insorgere del fenomeno;

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto: “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia” e la circolare prot. 4776 del 19.02.2016 avente per oggetto “Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)”, oltre la n. 20957 del 10/07/2017 “Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes* sp)” e seguenti;

VISTA le note prot. n°87032 del 30/05/2019 e n° 58532 del 30/04/2020 inviate da ATS ai Sindaci dei Comuni dell’ATS Città Metropolitana di Milano aventi per oggetto “Disinfestazione da zanzare, prevenzione e controllo” e “Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori”.

RICHIAMATA la nota del Ministero della Salute, prot. n. 10381 del 05.04.2019 ad oggetto “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019” e quelle della Regione Lombardia prot. n. G1.2019.12549 del 25.03.2019 e G1.2019.0015119 del 17.04.2019 oltre a quella riferita al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (P.N.A.) 2020-2025 prot.n°2020.0016614 del 11/04/2020;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Pertanto è



necessario attivare la lotta alle zanzare, principalmente rimuovendo i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione d'idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di ragione privata.

VISTI

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art.1.4.16 "Oneri del Proprietario";

ORDINA

A tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); provvedendo altresì a svuotare periodicamente ove possibile i contenitori di uso comune (abbeveratoi per animali, sottovasi etc) allo scopo di evitare l'accumularsi di acqua
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
- di cambiare settimanalmente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.
- Inserire della sabbia umida nei vasi floreali e nei portafiori non utilizzati nei cimiteri;

A tutti i condomini e ai proprietari o detentori d'immobili e edifici:

- di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre;
- di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- di rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici;
- di svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento;
- di introdurre pesci autoctoni predatori di larve di zanzare (pesci rossi, carpe ecc.) nelle fontane e negli specchi d'acqua dei giardini è vietata l'immissione del genere ittico alloctono delle Gambusie perché causa interferenze negli equilibri degli ecosistemi ecologici minacciando la sopravvivenza delle specie native;
- di eseguire cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi simili), consistenti in 1 ciclo di due interventi disinfestanti successivi, temporalmente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale l'altro in primavera. Detti interventi, dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate, mentre per i soli ambienti residenziali, in uso esclusivo ai singoli proprietari, attraverso l'uso delle comuni bombolette insetticide da banco in formulato spray aerosol;

Ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante;

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare

Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi).
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni d'auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre

A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- di procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle, cisterne, vasche, serbatoi ecc.),
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale;

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica.



La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 1 bis delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un **minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00**.

L'ATS Città Metropolitana di Milano e il Corpo di Polizia Locale di Milano, nell'ambito delle rispettive competenze e in base alle disposizioni vigenti in materia, cureranno l'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

